



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 723, lettera a) dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;

VISTO il comma 463, dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale ha disposto che a decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, restando fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui al comma 710 del citato articolo 1, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 723, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;

VISTO il comma 724 del medesimo art. 1, il quale dispone che, agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo;

VISTA la nota n. 25242 del 19 febbraio 2019 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato, tra l'altro, l'elenco dei comuni che, a seguito del mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016, accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, sono assoggettati nell'anno 2019, alla sanzione per riduzione di risorse di cui al citato comma 723 lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con l'indicazione della differenza fra l'obiettivo assegnato e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica;

CONSIDERATO che nella predetta nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è stato altresì segnalato che il Comune di Mongiardino Ligure, già assoggettato alla sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità 2016, giusta decreto ministeriale del 17 luglio 2017, ha trasmesso il 22 gennaio 2018 una nuova



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

certificazione attestante il peggioramento del mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 per euro 14.000,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, di definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 a titolo di fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 921 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha confermato il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, sulla base degli importi indicati per ciascun ente, negli allegati al citato D.P.C.M. del 7 marzo 2018;

ASSUNTO che gli enti di cui all'allegato A del presente decreto non rientrano nella fattispecie descritta dal comma 828 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione, nei confronti dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2016, della sanzione di cui al medesimo comma 723, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;

D E C R E T A

Articolo 1

(Applicazione della sanzione)

1. I comuni indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, non rispettosi del pareggio di bilancio 2016, sono assoggettati alla sanzione per l'importo a fianco di ciascuno indicato, pari alla differenza fra l'obiettivo assegnato e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica.

Articolo 2

(Applicazione della sanzione)

1. La sanzione comporta, per i comuni di cui all'allegato A, la riduzione delle risorse spettanti per l'anno 2019, a titolo di fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2019, divulgate sulle pagine del sito internet del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua dovrà essere versata dal Comune entro il 31 dicembre 2019, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.
3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Articolo 3 (Adempimenti)

- 1 L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 2.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 7 maggio 2019

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

Determinazione delle sanzioni per mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 a seguito di accertamento successivo
anno 2018

Codice Ente	Comune	Prov.	Differenza tra obiettivo e saldo conseguito	Somme recuperate	Somme da versare al bilancio dello Stato
4160310200	CHIEUTI	FG	48.000,00	48.000,00	
5190210210	LINGUAGLOSSA	CT	236.000,00	236.000,00	
1010020980	MONGIARDINO LIGURE	AL	14.000,00	0,00	14.000,00
5190480560	MONTALBANO ELICONA	ME	225.000,00	225.000,00	
3110030330	OFFAGNA	AN	35.000,00	35.000,00	
1010960570	SALA BIELLESE	BI	4.000,00	4.000,00	
TOTALE			562.000,00	548.000,00	14.000,00